NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 75

Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 71, secondo comma, della presente legge.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	V — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-75-liquidazione-coatta-amministrativa-di-imprese-non-autorizzate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it